CAMERA DEI DEPUTATI N. **2304**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 1996

(Relatore: **NICCOLINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 settembre 1996 (v. stampato Senato n. 1014)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 25 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2304 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

NICCOLINI, *Relatore*.

ALLEGATO

La Convenzione con la Confederazione elvetica, firmata a Lugano il 2 dicembre 1992, configura una nuova regolamentazione della navigazione sui due laghi che sono a cavallo del confine italo-svizzero: il Lago Maggiore e il Lago di Lugano. Per gli aspetti riguardanti la tutela ambientale esso si iscrive nel quadro della Convenzione europea sui laghi e i corsi d'acqua transfrontalieri, che è stata firmata da ambedue le Parti ad Helsinky il 17 marzo 1992.

La Convenzione, premesso il principio della libertà di navigazione, fa carico ai due Stati di esercitare la necessaria sorveglianza, nell'ambito dei rispettivi confini, nell'osservanza delle norme pattizie stipulate.

In particolare l'articolo 3 prevede l'adozione di misure a protezione dell'ambiente da adottarsi di comune accordo tra le Parti e da ciascuna di esse nell'ambito delle proprie acque territoriali. Alcuni obblighi specifici sono stabiliti da norme del Regolamento annesso alla Convenzione, come meglio si illustrerà.

Quanto alla navigazione sui due laghi la Convenzione sancisce una serie di criteri e di regole che possono essere così sintetizzate:

a) i natanti (battelli, galleggianti e simili, con esclusione dei mezzi militari) debbono essere conformi, per quanto riguarda la costruzione, le attrezzature, gli equipaggi, l'idoneità tecnica, le condizioni di sicurezza, alle prescrizioni della normativa nazionale vigente sul luogo della loro iscrizione o, in mancanza, del loro stazionamento abituale o del luogo in cui sono messi in acqua. Tale criterio vale anche per i documenti e contrassegni dei natanti di lunghezza superiore a metri 2,50, che, ove non previsti dalle leggi nazionali, sono disciplinati dal Regolamento annesso alla Convenzione. In ogni caso i documenti e i contrassegni rilasciati da uno degli Stati Parte sono validi su ambedue i laghi;

b) detti natanti debbono essere coperti da adeguata assicurazione per responsabilità civile stipulata con compagnie autorizzate ad esercitare nel ramo secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

c) in materia di abilitazione alla guida dei natanti si applica la legislazione dello Stato contraente sul quale conducente o membri dell'equipaggio hanno la loro residenza o, in mancanza, dello Stato sul cui territorio il natante è immatricolato o staziona abitualmente. Un permesso è in ogni caso richiesto per navigare in tutte le acque dei due laghi quando potenza del motore o superficie velica siano superiori a certe soglie, così come per la conduzione di natanti motorizzati è richiesta un'età minima variante a seconda della potenza;

d) l'uso degli impianti d'approdo e di quelli di stazionamento è sottoposto alla legislazione dello Stato Parte in cui essi si trovano;

e) le Autorità di ciascuno Stato possono vietare o limitare temporaneamente la navigazione nelle proprie acque territoriali per

motivi di sicurezza e di ordine pubblico, dandone notizia mediante avvisi o adeguata segnaletica;

f) solo attraverso accordi tra le competenti Autorità dei due Stati possono essere autorizzate manifestazioni nautiche interessanti le acque territoriali di ambedue, così come possono introdursi limitazioni permanenti alla navigazione oppure per determinati tipi di propulsione;

g) gli atti di concessione dei servizi di linea sono rilasciati dalle Autorità nazionali, sentite le competenti Autorità dell'altro Stato contraente, e non possono contenere condizioni in contrasto con la Convenzione e il relativo Regolamento, fermo restando che il servizio di linea sul Lago Maggiore è riservato ad una impresa italiana e quello sul Lago di Lugano ad una impresa svizzera. Norme particolari sono dettate per l'equipaggio dei natanti delle imprese concessionarie e per la fissazione e pubblicità degli orari dei servizi;

h) possono essere concesse autorizzazioni per servizi non regolari di linea di trasporto persone da parte di ciascuno Stato contraente limitatamente alla navigazione nelle proprie acque territoriali;

i) gli agenti incaricati della sorveglianza hanno diritto ad ogni informazione, al libero accesso ai natanti e al trasporto gratuito sugli stessi;

l) la navigazione dei natanti in servizio di dogana e di polizia è consentita non oltre le acque territoriali, salvo deroghe particolari, alcune delle quali riconosciute ai natanti italiani sul Lago di Lugano.

L'articolo 18 della Convenzione prevede l'istituzione di una commissione consultiva mista incaricata di curare e facilitare l'applicazione della Convenzione, nonchè i rapporti tra le Autorità competenti, e di proporre ai due Governi integrazioni e modifiche del Regolamento, mentre l'articolo 20 contiene la clausola arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie affidate ad un tribunale arbitrale, la cui composizione, e le funzioni e regole procedurali sono stabilite in allegato. M La normativa tecnica di dettaglio, che ha una valenza comune ai soggetti dei due Stati, è contenuta in un Regolamento di cui all'articolo 19 della Convenzione e disciplina principalmente i seguenti aspetti:

doveri del conduttore e dell'equipaggio dei natanti per evitare danni alle persone, ai beni e alle cose, intralcio alla navigazione e alla pesca, inquinamento delle acque;

portata massima del carico e del numero di persone trasportabili sui natanti e relativi obblighi da osservare;

documenti di bordo;

rispetto dei segnali delle vie navigabili;

divieto di qualsiasi azione che possa comportare pericolo di inquinamento delle acque e obbligo di contenimento delle immissioni nocive (rumori, fumo, gas di scarico, ecc.);

obblighi connessi con il salvataggio di persone e l'assistenza in caso di incidente o di situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione;

caratteristiche dei contrassegni dei natanti e delle marche o targhe di costruzioni e di massima immersione e loro esposizione;

segnali obbligatori, visivi ed acustici, di notte e di giorno (fanali, pannelli, bandiere, palloni) e segnali vietati, differenziati a seconda del momento (in navigazione, in stazionamento, in ormeggio, all'ancora, in caso di visibilità ridotta, in caso di difficoltà) e il tipo di natanti (battelli a motore, battelli in servizio di linea, battelli della polizia, imbarcazioni per la pesca, ecc.);

modi di segnalazione delle vie navigabili, degli accessi ai porti e agli imbarcaderi, delle tempeste in arrivo;

obblighi di comportamento nella navigazione in presenza o vicinanza di altri natanti, in prossimità della riva, in entrata o uscita dai porti;

obblighi e limitazioni per la pratica dello sci nautico;

regole per l'esercizio della pesca e di attività subacquee;

disciplina di autorizzazione delle manifestazioni nautiche;

contenuti obbligatori dei documenti di abilitazione alla guida dei natanti, e delle licenze di navigazione;

condizioni antinquinamento per la costruzione dei natanti e impianti obbligatori richiesti a bordo degli stessi al medesimo fine.

Con il presente disegno di legge si promuove l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e si assicura la copertura finanziaria per il funzionamento della commissione consultiva mista, come da nota tecnica allegata.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione medesima.

ART. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni di lire annue a decorrere dall'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2304A
Lire 500